



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.102 del Reg. Data 31-03-2021

Oggetto: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS DELLA "VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE IN LOCALITÀ MORICHELLA PER LA RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE"

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di marzo, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 e relative Linee guida della Commissione Europea "Attuazione della Direttiva 2001/42/CE" concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il D. Lgs. n. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante norme in materia ambientale";

VISTA la L. R. del 12 giugno 2007, n.6 "Disposizioni in materia ambientale";

VISTO il D. Lgs. 128 del 29/06/2010, concernente modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della L. n. 69 del 18/06/2009;

VISTA la L.R. n. 34 del del 05/08/1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;



VISTA la L.R. n. 6 del 12/06/2007 capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la L.R. 9 maggio 2019, n. 11 “Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)”

VISTA la D.G.R. n. 1647 del 23/12/2019 “approvazione Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010”;

VISTA la L.R. n. 25 del 02/08/2017 recante Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016;

VISTA la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s. m. e integrazioni “Norme sul procedimento amministrativo”, ed in particolare l'art. 14 comma 3 in materia di convocazione della conferenza dei servizi;

DATO ATTO

- che il Vigente Piano Regolatore di San Ginesio nella località di Morichella, cartografata nella tavola di progetto i-P4.2a, impone nelle aree urbanizzate, una fascia di rispetto stradale di 45 m, ben superiore a quella prevista dal cds per le strade di tipo C;
- che tale vincolo risulta sproporzionato se paragonato con la dimensione dell'area e l'importanza della strada che l'attraversa;
- che la presenza di una fascia di rispetto così ampia impedisce gli interventi di ricostruzione post sisma i quali risulterebbero sempre privi di conformità urbanistica o limitati a ricostruzioni fedeli, spesso a svantaggio del patrimonio edilizio da riedificare;

DATO ATTO che al fine di rimuovere tale pregiudizio che ostacola la ricostruzione è necessario intervenire con una Variante Parziale al PRG;

VISTO e richiamato il progetto di Variante redatto dall'Ufficio Sisma del Comune di San Ginesio, contenente la seguente documentazione:

- Relazione Tecnica;
- Documentazione Fotografica;
- Elaborato grafico - TAV i- P4.2a;
- Rapporto Preliminare;
- MODULO - Rapporto Preliminare di screening semplificato;

PREMESSO:

- Che il Comune di San Ginesio, in qualità di Autorità Procedente, ha convocato in data 26 febbraio 2021 con nota prot. n. 2657, la conferenza dei servizi decisoria in modalità asincrona finalizzata all'adozione della “*VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE IN LOCALITÀ MORICHELLA PER LA RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE*” conclusasi il giorno 29 marzo 2021 alle ore 11:00 con la riunione tenutasi presso la sede Comunale di Colle San Giovanni;

- Che i soggetti invitati a partecipare alla conferenza in qualità di “soggetti competenti in materia ambientale (SCA)” erano i seguenti:
 - PROVINCIA di MACERATA Settori 9 e 10 – Territorio e Ambiente;
 - REGIONE MARCHE Settore Difesa del Suolo - Genio Civile;
 - REGIONE MARCHE Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità;
 - SOPRINTENDENZA per i BENI AMBIENTALI ed ARCHITETTONICI e del PAESAGGIO delle Marche;
 - ASUR MARCHE Area Vasta n.3 di Macerata;
 - A.ATO N.4;
 - TENNACOLA s.p.a;
 - ENTE PARCO DEI MONTI SIBILLINI;
- Che i seguenti enti /uffici, amministrazioni all'interno della Conferenza dei Servizi hanno trasmesso via PEC le proprie determinazioni come appresso riportato:
 - *Asur Marche Area Vasta n.3 di Macerata, (parere prot. n. 2968 del 05/03/2021);*
 - *Tennacola s.p.a. (parere prot. n. 3184 del 10/03/2021);*
 - *Ente Parco Monti Sibillini (Prot. n. 3438 del 17/03/2021);*
 - *Provincia di Macerata, (Decreto Presidenziale n. 53 del 17/03/2021 - prot. n. 3642 del 22/03/2021)*
 - *Regione Marche - Genio Civile Macerata (parere prot. n. 3725 del 24/03/21);*
 - *Regione Marche - Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità (parere prot. n. 3800 del 25/03/2021);*

DATO ATTO che i seguenti enti /uffici, amministrazioni:

- *A.ATO N.4;*

non hanno inviato parere tramite comunicazione PEC o altro mezzo, né preso parte alla riunione del giorno 29 Marzo 2021 pertanto, ai sensi del c. 4, art. 14-bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241, le loro mancate determinazioni equivalgono ad assenso senza condizioni;

VISTO e richiamato il Verbale di chiusura della Conferenza di Servizi, registrato al Prot. n. 3998, il quale recepisce tutti i pareri pervenuti e di seguito riportati:

1. Asur - parere prot. n. 2968 del 05/03/2021:

Rilevato che:

trattasi di istanza di variante parziale al PRG finalizzata a correggere un errore cartografico in località

Morichella di San Ginesio e che lo stesso Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2013, ha provveduto all'"Approvazione definitiva della Variante al Piano Regolatore Generale" rendendolo vigente ed efficace ai sensi di legge;

il PRG, con la variante generale, è stato adeguato al P.P.A.R e al P.T.C..

In seguito agli eventi sismici gran parte degli immobili pubblici e privati sono risultati gravemente inagibili, condizione che si è verificata in gran parte di nuclei sparsi tra cui anche la frazione di Morichella;

La presente variante viene predisposta ai sensi della Legge Regionale 02 agosto 2017, n.25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016"; esaminata la documentazione allegata all' istanza e preso atto che:

- Obiettivo della variante è regolarizzare un'incongruenza dovuta alla presenza erronea di una fascia di rispetto stradale che in alcuni casi impedisce l'edificabilità delle porzioni di zone di completamento sulla quale questa ricade;*
 - La strada in questione è l'ex strada statale 502 di Cingoli (SS 502), ora di proprietà della Regione Marche e gestita dall'ANAS, classificata come "C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA";*
 - Nelle aree urbanizzate rappresentate nella tav. i-P4.2a la fascia di rispetto stradale si sovrappone erroneamente con una larghezza di per 45 m su diverse aree completamento e altre aree urbanizzate, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 26 del DPR 16/12/1992, n. 495;*
 - Tale situazione impone un vincolo immotivato e sproporzionato se paragonato con la dimensione dell'area e l'importanza della strada che l'attraversa e che di fatto impedisce gli interventi di ricostruzione post sisma i quali risulterebbero sempre privi di conformità urbanistica o limitati a ricostruzioni fedeli, spesso a svantaggio del patrimonio edilizio da riedificare;*
 - Seppur l'art. Art. 1-quater contenuto nel DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2018, N. 55, introduca un'importante deroga propedeutica alla ricostruzione di immobili danneggiati dagli eventi sismici:
 - 1. In deroga alle norme che disciplinano le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati, è consentita la demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, a condizione che la ricostruzione non crei pregiudizio per la sicurezza stradale e sia comunque rispettata la distanza minima dalla strada non inferiore a quella esistente. La deroga e' rilasciata in sede di conferenza di servizi dall'ente proprietario della strada**
- con la presente variante si vuole correggere un'impostazione graficamente errata che in altre tavole di previsione urbanistica in scala 1:2000 del Piano Regolatore Generale di San Ginesio viene impostata correttamente, interrompendo la fascia di rispetto stradale in*

corrispondenza delle aree urbanizzate, lasciando di fatto vigenti le disposizioni del Codice della Strada che prevalgono sempre sulle disposizioni del piano regolatore;

- *La variante non modifica in alcun modo l'apparato normativo del PRG;*
- *Il progetto ricade parzialmente all'interno del perimetro del parco dei monti Sibillini;*
- *L'area di variante non è interessata da esondazioni o dissesti cartografati dal Piano vigente e dal Piano adottato dall'Autorità di Bacino;*
- *La variante non ricade in area SIC o ZPS per la quale si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97;*
- *L'area in oggetto sotto il profilo geologico è stata sicuramente indagata più volte in precedenza tra cui durante la formazione del PRG vigente e che quanto si intende promuovere non incide sulle condizioni geomorfologiche del territorio interessato;*
- *La variante ricade nel Piano di zonizzazione acustica comunale in **classe III**. Le attività previste dalla variante sono del tutto assimilabili a quelle esistenti e coerenti con le N.T.A. del Piano di classificazione acustica comunale,*

alla luce di quanto sopra, questa U.O.C., per quanto di competenza, ribadendo che:

- *la Verifica della compatibilità urbanistica compete all' Organo Tecnico Comunale*
- *il presente parere non entra nel merito dei progetti architettonici da realizzare né dei parametri edilizi ed urbanistici individuati nelle NTA, e che comunque qualsiasi realizzazione deve attenersi alle specifiche norme edilizie e igienico sanitarie di settore,*

*esprime **PARERE FAVOREVOLE**, alla Variante parziale al P.R.G. in Località Morichella per la riduzione della fascia di rispetto stradale.*

Preso atto inoltre che come indicato nella nota di Prot. n. 2657 del 26.02.2021 del Comune di San Ginesio, ai sensi della Legge Regionale Marche 02/08/2017, n. 25 l'istituto della VAS è reso all'interno della conferenza servizi;

Visto che:

- *la variante allo strumento urbanistico generale non determina incrementi del carico urbanistico, non contempla trasferimenti di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene previsioni di opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza;*
- *l'area di intervento ricade in area distinta nel P.R.G. vigente come ZONE B, ZONE D, ZONE E, ZONE F disciplinate dagli artt. 12-17-31-33-42 delle NTA;*
- *l'intervento è conforme al P.R.G.;*

- *la variante ricade parzialmente all'interno del perimetro del parco nazionale dei monti sibillini;*
- *la variante ricade in zona soggetta a vincoli di P.R.G. adeguato al P.P.A.R., area all'interno del sottosistema denominato GC "AREE DI QUALITA' DIFFUSA";*
- *la variante non è soggetta alle disposizioni del P.T.C. o di PRG in adeguamento al PTC;*
- *la variante interessa zone vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004: l'area ricade in parte nel Galassino perimetrato con D.C.R. n. 8 del 23/12/1985;*
- *il Piano non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal P.A.I.;*
- *la variante non comprende gli ambiti di tutela di cui al D.Lgs 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;*
- *la variante non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23 e/o all'art. 11 della L.R. 6/2005;*
- *nelle aree della variante non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;*
- *la variante non ricade in area floristica protetta ai sensi della L.R. n. 52 del 30/12/1974;*
- *L'attuazione della variante non determina effetti e/o impatti sull'ambiente;*
- ***SALUTE UMANA: il progetto non prevede azioni che possono comportare rischi per la SALUTE UMANA;***
- ***Il Proponente conclude che la variante non produce effetti negativi e/o cumulativi sull'ambiente e pertanto risulta sostenibile***

*questa U.O.C., per quanto di competenza, non rilevando la possibilità di impatti significativi sulla Salute Pubblica, ritiene che **la Variante in oggetto possa essere Esclusa dall'Assoggettabilità alla VAS.***

2. Tennacola s.p.a. - parere prot. n. 3184 del 10/03/2021:

In riferimento alla richiesta in oggetto, acquisita presso i nostri uffici con protocollo 2245 del 26/02/2021, esaminata la documentazione tecnica relativa alla riduzione della fascia di rispetto stradale in c.da Morichella, considerato che la variante non comporterà lavori che interesseranno le condotte idriche e fognarie, comunica che non sarà presente alla conferenza dei servizi il 29/03/2021 e rilascia parere fovrevole alla variante del PRG. Si fa presente comunque che l'area in oggetto è servita da una condotta idrica in ACCIAIO DN 50 posizionata lungo la strada, e lo smaltimento dei reflui è affidato a un collettore fognario di tipo misto provvisti di trattamento terminale presso il depuratore di "Pian di Pieca".

Gli edifici oggetto di lavori dovranno munirsi di autorizzazione all'allaccio rilasciato dall'ente gestore (art. 27 comma 2 del PTA della Regione Marche) o in caso di smaltimento dei reflui al di fuori della pubblica fognatura richiedere l'autorizzazione allo scarico all'ente competente(art. 27 comma 2 del PTA della Regione Marche);

Le richieste di allaccio alle reti idrica e fognaria, dovranno essere redatte tramite domanda di erogazione dei servizi su apposito modulo predisposto dal Tennacola Spa, come previsto dal vigente contratto di fornitura del servizio idrico integrato.

Si allega planimetria delle reti idriche e fognarie gestite al fine di poter individuare puntualmente le possibili interferenze.

Le condotte non sono state interamente rilevate topograficamente, pertanto si consiglia di verificarne la reale posizione contattando i nostri tecnici di zona.

3. Ente Parco Monti Sibillini - parere prot. n. 3438 del 17/03/2021:

Ci riferiamo alla Vs. nota pervenuta in data 26.02.2021 prot. n. 1635 con la quale veniva convocata una conferenza dei servizi decisoria (ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge 241/1990 e s.m.i.) da effettuarsi in modalità asincrona ex art. 14-bis legge 241/1990, per l'esame della documentazione relativa alla Variante parziale al PRG vigente in loc. Morichella.

La modifica presentata interessa un'area ubicata

- all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "Ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;*
- in zona "D, di promozione economica e sociale" per quanto attiene il Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006;*
- area esterna alla rete natura 2000;*

L'istanza ha per oggetto la modifica della fascia di rispetto stradale erroneamente rappresentata con una larghezza 45 m su diverse aree completamente e altre aree urbanizzate in contrasto con quanto stabilito dall'art. 26 del DPR 16/12/1992 n. 495, che prevede una fascia di 10m;

Visti:

La Legge 06-12-1991 n.394 e smi;

Il D.M. 03.02.1990;

Il D.P.R. 06.08.1993;

la L. 241/90 e s.m.i.

Considerato:

- Che la variante parziale al PRG vigente, oggetto di autorizzazione, tenendo conto dell'entità e della localizzazione non è tale da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e smi (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993);*
- Che pertanto la riduzione della fascia stradale in oggetto appare coerente con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;*
- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla variante di cui sopra sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritti, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e*

smi e delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco;

Premesso tutto quanto sopra, con la presente, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza (ex art. 13 L. 394/91 e s.m.i.), in merito al progetto di Variante parziale al PRG in loc. Morichella per la riduzione della fascia di rispetto stradale, a condizione che vengano rispettate prescrizioni eventualmente impartite dagli altri enti interessati dal procedimento autorizzatorio, in sede di conferenza regionale.

4. Provincia di Macerata, (Decreto Presidenziale n. 53 del 17/03/2021 - prot. n. 3642 del 22/03/2021):

(si riporta il solo dispositivo)

IL PRESIDENTE

*Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;
Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di decreto con esso formulata;
Visto che sulla proposta di decreto sono stati resi i pareri in applicazione analogica dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 77 del vigente Statuto Provinciale;*

DECRETA

- I. Di formulare la seguente osservazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge Regionale 2/8/2017 n.25 e dell'art.30 della Legge Regionale 05/08/1992 n.34, alla Variante parziale al PRG vigente in località Morichella per la riduzione della fascia di rispetto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della L.R. 25/2017 e dell'articolo 15 comma 5 della L.R. 34/1992:
 - *in quanto prevalente sulle disposizioni delle varie zone omogenee, la fascia di rispetto stradale dovrà comunque essere individuata graficamente, nella misura stabilita con la variante di 10 m, sovrapposta alle zonizzazioni del PRG.**
- II. di comunicare al Comune di San Ginesio il presente atto ai fini della conferenza dei servizi asincrona convocata con prot. n. 2657 del 26/2/2021;*
- III. di invitare il Comune di San Ginesio a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della variante in oggetto entro novanta giorni dall'approvazione della stessa, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. 34/92;*
- IV. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione di quanto in oggetto.*

5. Regione Marche - Genio Civile Macerata - parere prot. n. 3725 del 24/03/21

È stata esaminata la documentazione trasmessa da Comune di San Ginesio con nota 2657 del 26/02/2021, ns prot. 218033 del 26/02/2021 relativa alla Variante parziale al PRG vigente in località Morichella per la riduzione della fascia di rispetto stradale.

Alla richiesta di parere sono allegati gli elaborati a firma dei tecnici dell'Ufficio tecnico comunale, arch. Eder Staffolani.

Visto l'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

Visti i contenuti delle Circolari della Regione Marche n.14 e n.15 del 28.08.1990;

Viste le Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con il D.M. 17 gennaio 2018;

Viste la LR 22 del 23 novembre 2011 e la DGR 53/2014.

La variante parziale al PRG prevede la correzione cartografica del perimetro della fascia di rispetto stradale in località Morichella che induce l'inedificabilità al di sopra di zone di completamento e le aree urbanizzate ricadenti in tale ambito; la correzione cartografica, si rende necessaria al fine di ricostruire gli immobili gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 2016;

Rilevato che la variante proposta non modifica i carichi urbanistici delle aree interessate.

Conformità geomorfologica art. 89 DPR 380/2001

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2001, per la Variante parziale al PRG vigente in località Morichella per la riduzione della fascia di rispetto stradale, trasmessa dal Comune di San Ginesio con nota 2657 del 26/02/2021.

Verifica di compatibilità idraulica di cui all'art.10 della L.R. 22/2011 e della DGR 53/2014.

Tenuto conto che, ai sensi del punto 2.2, ambito di applicazione, Titolo II, verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione del territorio, dell'Allegato "1" alla D.G.R. n. 53 del 27/01/2014, gli strumenti di pianificazione territoriale generale e attuativa individuati dalla legislazione regionale, e le loro varianti da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, così come regolamentato nelle lettere a), b), c) e d) del punto 2.2 sopra citato sono da assoggettare a VCI per previsione legislativa;

visto quanto sopra, al fine di non appesantire il procedimento, laddove si rilevi che la trasformazione territoriale dell'area non vada a modificare il regime idraulico, l'esclusione della Verifica di compatibilità idraulica, sulla base di quanto indicato alle lettere a), b), c) e d) del punto 2.2 di cui sopra, dovrà essere motivata dal responsabile del procedimento nel provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione.

Rimane in capo all'Ente che rilascia il titolo edilizio il rispetto del mantenimento dell'invarianza idraulica in relazione alle nuove superfici impermeabili e semipermeabili.

6. Regione Marche - Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità - parere prot. n. 3800 del 25/03/2021:

Con nota PEC acquisita dalla Regione Marche con prot. n. 210833 del 26-02-2021, è stata indetta dal Comune di San Ginesio una Conferenza di servizi, finalizzata all'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati relativi alla richiesta di cui in oggetto.

Detta documentazione è stata trasmessa ad ANAS s.p.a. per la partecipazione alla suddetta CdS e per la predisposizione del parere tecnico propedeutico all'emissione del provvedimento autorizzativo. Tale progetto interessa la S. R. n° 502 "di Cingoli" che è strada di proprietà della Regione Marche per la quale ANAS sta svolgendo, in convenzione, attività di gestione e manutenzione.

In data 24-03-2021 è pervenuto ed è stato assunto al prot. reg.le n. 319083 il parere tecnico redatto e trasmesso da ANAS s.p.a., che si allega alla presente per le operazioni di competenza.

PARERE ANAS

In data 15.03.2021 è pervenuta presso lo scrivente Compartimento la nota della Regione Marche prot. n° 210833 del 26/02/2021 con la quale si richiede di esprimere parere per la richiesta in oggetto.

Visionati gli elaborati allegati e in base a quanto indicato dall'art. 26 comma 3 del CDS Regolamento di Esecuzione; questa società esprime parere tecnico favorevole solo per la fascia di rispetto passando da 30 mt attuali a 10 mt previsti. Si rappresenta che il parere vale solo per le particelle già previste attualmente come "edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi".

Il presente parere resta subordinato al nulla osta dell'Ente proprietario la Regione Marche.

DATO ATTO che i pareri sopra riportati sono stati trascritti dagli originali pervenuti al Comune di San Ginesio, confermando però in ogni caso la validità esclusiva degli atti originali al fine di evitare errori e omissioni che possono scaturire da una errata trascrizione e che questi saranno inviati al progettista della variante per la redazione dell'Elaborato ricognitivo e ai SCA in ogni fase futura del procedimento della verifica di assoggettabilità;

Verificato che non sussiste la necessità di redigere un Elaborato Ricognitivo in quanto i pareri espressi dai SCA partecipanti alla conferenza di servizi, non contengono indicazioni e/o osservazioni ad eccezione della precisazioni grafiche richieste da Provincia di Macerata nel *Punto I* del Decreto Presidenziale n. 53 del 17/03/2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L.R. 02 agosto 2017 n. 25, il comune è autorità competente (AC) nel procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS);

Visto tutto quanto sopra esposto

D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Sulla base dei parere ricevuti dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCA), di ESCLUDERE la “*VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE IN LOCALITÀ MORICHELLA PER LA RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE*”, alla procedura di VAS;
3. Di trasmettere ai progettisti il verbale della Conferenza di Servizi nonché tutti i pareri in versione integrale;
4. Di dichiarare concluso il procedimento di assoggettamento a VAS per la “*VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE IN LOCALITÀ MORICHELLA PER LA RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE*”;
5. Di disporre che l'Area Tecnica, nella figura del progettista Arch. Eder Staffolani, apporti le correzioni grafiche richieste nel Punto I del Decreto Presidenziale n. 53/2021 della Provincia di Macerata;
6. Di provvedere tempestivamente a pubblicare il presente atto di conclusione del provvedimento per 30 giorni sull'albo pretorio del sito web del comune di San Ginesio;

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Del Bello Giulio

Li

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Li 07-04-2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all'originale.

Li 07-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO
